

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ DOPO LA CONVERSIONE IL LEGGE DEL DL 83/15 PROFILI GIURIDICI ED INDICAZIONI PRATICHE

Avv. Fabrizio Testa

Referente informatico COA Cuneo¹ e socio fondatore Centro Studi Processo Telematico²

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Notifica cartacea di originale o copia cartacei. - 3. Notifica cartacea di originale o copia informatica. - 4. Notifica via pec di originale informatico. - 5. Notifica via pec di duplicato o copia informatica (da PST/PDA). - 6. Notifica via pec di originale o copia cartacea. - 7. Depositi telematici di atti originali informatici. - 8. Depositi telematici di atti originali cartacei. - 9. Depositi cartacei di atti originali cartacei. - 10. Procura. - 11. Le "specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

1. Premessa.

La legge n. 132/15³, di conversione del decreto legge n. 83/15⁴ ed in vigore dal 21/8 u.s., ha inteso disegnare una disciplina generale ed unitaria delle attestazioni di conformità dell'avvocato in ambito processuale civile, consentendone l'apposizione alternativamente:

- sulla copia stessa (art. 16-*undecies* c. 2 DL 179/12⁵): a margine o in calce alla medesima, se cartacea; all'interno del relativo file opportunamente modificato, se informatica;
- su documento separato diverso dalla copia (art. 16-*undecies* c. 3 DL 179/12): se cartacea, su foglio separato congiunto materialmente ad essa; se informatica, su documento informatico separato (la relata, in caso di notifica) con individuazione della copia informatica cui si riferisce effettuata esclusivamente secondo le emanande specifiche tecniche DGSIA.

Oltre alle copie conformi così attestate (ed ovviamente a quelle autenticate dalla cancelleria), l'avvocato può inoltre avvalersi dei duplicati informatici⁶, da qualche tempo scaricabili dai fascicoli telematici in alternativa alle copie, i quali sono equivalenti all'originale perché contengono la stessa sequenza di bit e non necessitano quindi di attestazione alcuna.

In attesa delle nuove specifiche tecniche si dovrebbe poter attestare secondo le procedure seguite in passato in base alle regole precedenti⁷, ma il citato riferimento esclusivo a nuove specifiche, senza una norma transitoria che avrebbe evitato ogni dubbio, ha indotto molti commentatori a suggerire cautela nell'uso delle attestazioni su documento informatico separato (anche la relata) di copie informatiche, in particolare di quelle che l'avvocato estrae per scansione dal cartaceo, finché tali specifiche non saranno emanate⁸, anche a fronte della nullità prevista nell'art. 11 L. 53/94.

Quanto al contenuto di ogni attestazione, non essendo previste formule sacramentali, sarà sufficiente dichiarare semplicemente che "è copia conforme all'originale. Luogo, data, avv. ..." e firmare, a seconda dei casi, di pugno o digitalmente.

È opportuno esaminare separatamente le diverse ipotesi di notifica e deposito, così da indicarne i profili giuridici e le possibili soluzioni pratiche.

2. Notifica cartacea di originale o copia cartacei

Non è mutato nulla: si procede come in passato tramite ufficiale giudiziario o in proprio a mezzo posta.

3. Notifica cartacea di originale o copia informatica

Non è mutato nulla: nel caso di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, si può tranquillamente procedere come in passato, scaricando la copia informatica (per migliore riconoscibilità, perché contenente la c.d. coccardina e i c.d. dati in blu, che peraltro hanno rilievo solo grafico e

1 www.ordineavvocaticuneo.it

2 www.cspt.pro

3 L. 132/15 in [Normattiva](#)

4 DL 83/15 in [Normattiva](#)

5 DL 179/12 in [Normattiva](#)

6 Per un approfondimento sui duplicati, cfr. MINAZZI F. nel suo [Blog](#).

7 Così ARCELLA R. nel suo [Blog](#)

8 Cfr. REALE M. in [CSPT](#), GARGANO N. in [DirittoeGiustizia](#), SILENI L. nel suo [Blog](#)

non giuridico) e stampandone la relativa copia cartacea con successiva attestazione in calce o a margine di quest'ultima oppure su foglio separato pinzato alla medesima.

4. *Notifica via pec di originale informatico*

Non è mutato nulla: gli atti originariamente informatici (es: citazioni, precetti, appelli, etc.), previa conversione in pdf e sottoscrizione digitale, potranno essere notificati via pec senza attestazione alcuna.

5. *Notifica via pec di duplicato o copia informatica (da PST/PDA)*

Per quanto riguarda gli atti e i provvedimenti presenti nei fascicoli telematici, ed equiparati *ex lege* all'originale anche se scansionati (art. 16-bis c. 9-bis DL 179/12) sono possibili 3 modalità:

- scaricare come in passato la copia informatica ed attestarne la conformità in relata (art. 16-undecies c. 3 DL 179/12 ss.mm.): come anticipato, essendo questa un documento separato, per procedere in tal modo è più opportuno attendere le nuove specifiche tecniche, anche se nel frattempo dovrebbero valere quelle precedenti pur in assenza di norma transitoria;

- scaricare la copia informatica⁹ ed inserire la conformità direttamente in essa¹⁰: il nuovo art. 16-undecies c. 2 DL 179/12 consente infatti sin da subito tale alternativa, mentre l'attestazione in relata è prevista nel caso in cui si opti per il documento informatico separato, facoltativamente per le copie informatiche in generale dall'art. 16-undecies DL 179/12 e obbligatoriamente solo per quelle per immagine (scansioni da cartaceo) dall'art. 3-bis commi 2 e 5 lett. g L. 53/94;

- scaricare i duplicati informatici¹¹ e così notificarli senza conformità in relata¹².

Solo sull'immediata praticabilità di quest'ultima modalità concordano tutti i commentatori, mentre per le altre i pareri sono discordi.

6. *Notifica via pec di originale o copia cartacea*

La notifica telematica di scansioni (per es. di citazioni o appelli cartacei, di copie rilasciate dalla cancelleria, di atti e provvedimenti del Giudice di Pace, etc.) richiede necessariamente la conformità in relata (ai sensi degli artt. 16-undecies DL 179/12cit. e 3-bis c. 2 e 5 lett. g L. 53/94) e quindi il rispetto delle nuove specifiche tecniche.

Poiché queste si riferiranno all'individuazione della copia informatica, a mio avviso l'attestazione in relata inserita nella stessa pec, per scrupolo con impronta informatica e riferimento temporale, continua ad essere consentita, perché garantisce l'individuazione certa della copia, perché valgono le regole precedenti pur in assenza di norma transitoria e perché non era certo intenzione del legislatore bloccare queste notifiche¹³.

Vista l'infelice dizione normativa, peraltro, non si può che lasciare al giudizio e scrupolo del singolo operatore la scelta in questi casi fra notifica via pec oppure notifica in cartaceo a mezzo ufficiale giudiziario o posta in proprio.

7. *Depositi telematici di atti originali informatici*

Per i consueti depositi telematici di atti originali informatici, introduttivi e costitutivi (sempre consentiti in tutti i tribunali ma facoltativi; obbligatori solo i ricorsi monitori e le iscrizioni dei pignoramenti) e successivi (sempre obbligatori) non è mutato nulla: si procede come in passato, con sottoscrizione digitale senza ovviamente attestazione alcuna.

8. *Depositi telematici di atti originali cartacei*

Nei casi, per es., di iscrizioni telematiche di citazioni cartacee o di pignoramenti con titolo e precet-

9 Si veda la guida di CALORIO P. su [CSPT](#).

10 Si veda la guida di VITRANI G. su [Scribd](#).

11 Si veda la guida di CALORIO P., cit.

12 Si veda la guida di GARGANO N. in [CSPT](#).

13 Così anche ARCELLA R., cit.

to, l'attestazione di conformità delle relative scansioni (ora espressamente prevista dal nuovo art. 16-*decies* DL 179/12) andrà prudenzialmente inserita nello stesso pdf¹⁴, mentre per l'attestazione su documento informatico separato sarà opportuno attendere le nuove specifiche tecniche, anche se pur in assenza di norma transitoria non possono che rimanere applicabili quelle precedenti.

9. *Depositi cartacei di atti originali cartacei*

Non è cambiato nulla, nei casi consentiti (atti introduttivi e costitutivi).

10. *Procura*

Se è notificata in cartaceo, nulla è mutato.

In caso di eventuale notifica via pec, attualmente i sistemi non consentono in genere di scaricarne dal fascicolo *online* il duplicato informatico, ma solo la copia informatica: valgono quindi le osservazioni di cui sopra al punto 5.

Tuttavia, nel caso di sua notifica via pec in allegato a citazioni e appelli (e quindi prima del deposito nel fascicolo telematico), basterà la scansione firmata digitalmente, secondo il disposto dell'art. 83 c.p.c., anche senza attestazione in relata.

Nei casi in cui la procura è già stata depositata in giudizio, non ne è necessaria la notifica (assieme, per es., a ricorso e decreto ingiuntivo), come confermato dalla giurisprudenza¹⁵: quand'anche, quindi, si preferisse per scrupolo notificarne la copia informatica scaricata dal fascicolo online con attestazione nella copia stessa e/o in relata (pur in attesa delle nuove specifiche), nessuna fondata eccezione sarà sollevabile.

10. *Le “specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*

L'occasione di fugare i dubbi sorti dopo la conversione in legge del DL 83/15 sarà l'emanazione delle nuove specifiche tecniche prevista dall'art. 16-*undecies* c. 3 DL 179/12.

È auspicabile che il Ministero scelga per le attestazioni su documento informatico separato modalità di individuazione della copia diversificate ed intuitive, salvaguardando quelle precedenti (impronta informatica e riferimento temporale, indicazione dei dati univoci della copia, etc.) per evitare eccezioni in caso di loro utilizzo nel periodo transitorio e prevedendo espressamente la sufficienza a tali fini della sola sottoscrizione digitale della copia per autentica (come per la procura *ex art.* 83 c.p.c.) o del semplice inserimento di copia e attestazione nella stessa pec, strumento di per sé sufficiente a garantire la loro univoca congiunzione.

11 settembre 2015.

14 Si veda la guida di VITRANI G., cit.

15 *Ex multis*, [Trib. Milano Dott. Consolandi 14/1/2010](#)